



Sommario

CCNL UNCI-CONFISAL Illegittimità delle diffide accertative e dubbio di legittimità costituzionale del c.d. milleproroghe	pag. 2/3
Ferie collettive – l'impresa può differire gli adempimenti contributivi	pag. 3
Prorogate le scadenze per il 730/2012	pag. 4
Credito d'imposta per imprese del settore editoriale	pag. 4
Durc vincolante per le stazioni appaltanti	pag. 5/7
Accordo interconfederale tra unci e confisal in materia di apprendistato	pag. 8
Autotrasporto: Accesso alla professione – chiarimenti e scadenze	pag. 8-9
Autotrasporto - accesso alla professione: Idoneità finanziaria	pag. 10
Autotrasporto: sistema di classificazione rischio imprese	pag. 11-12
Licenze taxi – no a speculazioni	pag. 12/13
Contenzioso tributario: gestione delle controversie	pag. 13/14
Riepilogo approfondimenti	pag. 15
Servizi Ufficio Studi, Legislativo e Sindacale	pag. 16

CCNL UNCI-CONFSAL

Illegittimità delle diffide accertative e dubbio di legittimità costituzionale del c.d. milleproroghe



Dopo l'Ordinanza del Tribunale di Lucca del 14 aprile 2011 (comunicata con Circolare Unci del 01 Giugno 2011 - Prot.n. 4043-/11/0320/56), anche il Tribunale di Pistoia con sentenza del 13 marzo 2012, argomenta nel merito, tra gli altri, il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 7 c. 4 del D.L.n 248/2007, conv. in Legge n.31/2008, c.d. Milleproroghe, norma che non ha fatto altro che aumentare la discrezionalità operativa e l'ostruzionismo degli organi di vigilanza rispetto alla piena legittimità degli articolati UNCI/CONFSAL.

Si propone un breve excursus delle Ordinanze/Sentenze.

Tribunale di Lucca, Sezione Lavoro - Ordinanza 14 aprile 2011

Il giudice, nel considerare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 248/2007 convertito in L.n. 31/2008 in relazione all'art.39 della Costituzione, **sospende il giudizio** in corso relativo all'impugnazione da parte di una cooperativa della cartella esattoriale INPS avente ad oggetto differenze contributive previdenziali in relazione al maggior imponibile retributivo e contributivo determinato dall'applicazione della norma succitata e da altro CCNL preso a riferimento (rispetto al CCNL UNCI/CONFSAL applicato dalla coop), **disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.**

Argomenta, infatti, il giudice evidenziando:

⇒ i principi di libertà sindacale e di autonomia negoziale sanciti dall'art.39 della Cost. i quali consentono un regime di pluralismo contrattuale e non permettono ad una legge ordinaria di conseguire un'efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi, ben potendo coesistere, quindi, distinti contratti collettivi nella medesima categoria che regolino in modo differenziato i rapporti di lavoro degli aderenti alle rispettive organizzazioni stipulanti;

⇒ la non infondatezza circa il dubbio che la disposizio-

ne di cui all'art.7 del D.L. n.248/07 estenda l'efficacia del contratto collettivo, per la sua parte normativa, in violazione dei principi di cui all'art.39 Cost., prescindendo la norma in questione "totalmente da qualsiasi valutazione in ordine al rispetto o meno, da parte del diverso Ccnl applicato, dei precetti ex art. 36 Cost".

⇒ la mancata specifica da parte del C.d. Milleproroghe di un termine temporale di efficacia (...fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative [...]), pur avendo carattere apparentemente transitorio.

Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro – Sentenza 13 Marzo 2012

La causa civile ha ad oggetto le diffide accertative adottate ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.124/04 dalla DPL di Pistoia e notificate a una società cooperativa che applicava ai propri soci lavoratori un CCNL UNCI-CONFSAL. La cooperativa oggetto del ricorso ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità delle diffide accertative notificate dalla DPL e la loro conseguente inefficacia.

Trovando fondata la richiesta, il giudice *in primis* argomenta circa la totale carenza all'interno della norma succitata di strumenti di tutela giurisdizionale del datore di lavoro e del lavoratore (*ad egli è infatti sottratta la scelta dei tempi dell'iniziativa e la facoltà di partecipare all'accertamento e di conseguenza la possibilità di dolersi del contenuto della diffida*).

Ma, poiché la garanzia di poter agire in giudizio a tutela dei propri diritti è sancita dall'art. 24 della Costituzione, il Giudice rileva la necessità di individuare la sede giurisdizionale nella quale il datore di lavoro possa far valere l'infondatezza dei diritti riconosciuti al lavoratore stante che la diffida, in assenza di accordo in sede conciliativa dinanzi alla DPL, acquista efficacia di titolo esecutivo.

Pertanto, rispetto ai profili di ammissibilità del ricorso, il giudice conclude che lo strumento giurisdizionale disponibile per il datore di lavoro - rispetto a un atto amministrativo che riconosce un credito retributivo al lavoratore - sia l'azione di accertamento della legittimità dell'atto amministrativo e cioè della diffida accertativa.

Segue a pag. 3

CCNL UNCI-CONFISAL

Illegittimità delle diffide accertative e dubbio di legittimità costituzionale del c.d. milleproroghe

Segue da pag. 2



Nel merito, la decisione è inoltre motivata, pur non rappresentando una questione rilevante ai fini del processo di cui trattasi - *ripercipiendo quanto espresso dal Giudice dell'Ordinanza di Lucca* - dal dubbio di legittimità costituzionale del D.L.n. 248/2007, conv.in L.n.31/2008 (c.d. milleproroghe) dal momento che, prosegue il giudice, detta norma, senza preoccuparsi di operare alcun raffronto con i contenuti delle discipline collettive (e *dunque senza alcun pur astratto riferimento all'art. 36 Cost.*), viola, senza alcuna razionale spiegazione, il principio di libertà sindacale sancito dall'art.39 c.1 Cost.

Una legge, infatti, che cercasse di conseguire il risultato della dilazione ed estensione, che è una tendenza propria della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente illegittima. Inoltre, è posta anche la questione del termine del periodo transitorio formalmente prefigurato dall'art.7 del D.L.n.248/2007, stante la generica formulazione ivi recata.

Una legge, infatti, che cercasse di conseguire il risultato della dilazione ed estensione, che è una tendenza propria della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente illegittima. Inoltre, è posta anche la questione del termine del periodo transitorio formalmente prefigurato dall'art.7 del D.L.n.248/2007, stante la generica formulazione ivi recata.

Tuttavia, quanto sopra, non rileva, prosegue il Giudice, ai fini della causa dal momento che l'art. 7 della cui applicazione di tratta, fa riferimento all'ipotesi che sia individuabile una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, rivolgendosi alle società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria.

Non rileva, dunque, il fatto che la medesima mansione possa essere considerata da più contratti, ma la tipologia di attività svolta dalla cooperativa.

Pertanto, osserva il Giudice, la previsione tanto nel CCNL Unci-Confisal che nell'altro CCNL preso a riferimento nella diffida, di una determinata mansione, è in sé irrilevante. **Ciò che conta è la riconducibilità dell'attività della cooperativa all'interno della categoria interessata dalla contrattazione collettiva.**

Vero è che l'articolato UNCI-Confisal adottato dalla cooperativa è perfettamente in linea con l'attività svolta dalla stessa, fattispecie rilevabile tanto dallo Statuto quanto dai contratti di appalto prodotti in giudizio.

Pertanto, il giudice conclude accogliendo la domanda della cooperativa e dichiarando l'illegittimità delle diffide accertative notificate e la loro conseguente inefficacia.

FERIE COLLETTIVE – L'IMPRESA PUÒ DIFFERIRE GLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

Le aziende che a causa della chiusura per ferie collettive non possono provvedere, entro il termine di scadenza al versamento dei contributi o alla presentazione della denuncia mensile, possono chiedere l'autorizzazione ad effettuare gli adempimenti del mese in cui cadono le ferie collettive entro un termine più ampio.

Questo quanto comunicato dall'INPS con messaggio n. 86-09 del 18.05.2012.

La richiesta di autorizzazione al differimento deve essere presentata entro il 31 Maggio e può riguardare i

versamenti di un solo mese anche se il periodo di ferie è a cavallo tra due mesi.

A tal fine è necessario utilizzare esclusivamente il canale telematico disponibile sul portale dell'Istituto www.inps.it ed accessibile mediante PIN. Il percorso da seguire è il seguente: Servizi online - Aziende consulenti e professionisti - cassetto previdenziale - istanze on line - invio nuova istanza - codice 445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive -



PROROGATE LE SCADENZE PER IL 730/2012

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26-04-2012, sono stati prorogati i termini per la consegna del modello 730/2012.

Il differimento è dovuto alle novità sulla cedolare secca e sull'Imu, in particolare sulla possibilità di compensare eventuali crediti per il pagamento dell'Imu utilizzando il quadro I del mod. 730/2012.

Nuove scadenze

- entro il **20 giugno 2012** (anziché entro il **31 maggio**) la consegna del 730 ad un **Centro di assistenza fiscale o ad un professionista abilitato**.

- entro il 16 maggio 2012 (anziché entro il 30 aprile) la presentazione del 730 al sostituto d'imposta

Slittamenti

La proroga delle date per la consegna del 730 produce effetti anche in ordine ai termini che riguardano i sostituti d'imposta, Caf e professionisti.

In particolare è stabilito:

⇒ **15 giugno 2012 (invece che 31 maggio)** la data entro cui i sostituti devono consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione;

⇒ **2 luglio 2012 (invece che il 15 giugno)** la data entro cui i Caf o i professionisti devono consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione.

Trasmissione telematica

I Caf e i professionisti abilitati avranno tempo fino al **12 luglio** prossimo per comunicare il risultato finale della dichiarazione ed effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.



730 integrativo

Se si riscontra un errore di calcolo e quindi la compilazione non è corretta o si è dimenticato di esporre detrazioni o deducibilità si può procedere alla compilazione del 730 integrativo attraverso un intermediario come il Caf o un professionista. In questo caso per il 730 integrativo del 2012 la scadenza è il **25 ottobre 2012**. Questa dichiarazione deve essere corredata dai documenti e inoltrata al Caf o a professionisti abilitati anche quando è stata compilata dal datore di lavoro.

CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE DEL SETTORE EDITORIALE

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 31/E del 4 aprile 2012 ha comunicato il nuovo codice tributo che permette di sfruttare, in compensazione, il credito d'imposta spettante alle imprese per **l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali**.

Normativa

- Si ricorda che il riconoscimento del credito d'imposta è stato regolato dalla circolare della presidenza del Consiglio dei ministri (dipartimento per l'Informazione e l'Editoria), del 29 dicembre 2011.
- Tale circolare ha esplicitato la disposizione contenuta nella legge di stabilità 2011 (articolo 1, comma 40, legge 220/2010 – Vedi il relativo approfondimento n. 39), che ha rifinanziato gli interventi straordinari a sostegno del settore dell'editoria (articolo 4, commi 181-186, legge 350/2003).

Codice tributo

- Le imprese editoriali dovranno indicare nel modello

F24, per fruire del credito suddetto d'imposta, il nuovo codice tributo "6837"

Nel modello F24, il suddetto codice "6837" deve essere inserito nella sezione "Erario", colonna "importi a credito compensati".

Per quanto riguarda la colonna "anno di riferimento" va indicato l'anno in cui la spesa è stata sostenuta.

Restano valide le compensazioni effettuate prima del 4 aprile 2012, con l'utilizzo del vecchio codice tributo.



DURC VINCOLANTE PER LE STAZIONI APPALTANTI

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8 del 4 maggio 2012 - inerente l'esclusione di concorrenti dall'aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici a causa di gravi violazioni in materia previdenziale e assistenziale - rende importanti principi di diritto in tema di valutazione del D.U.R.C. e della sua vincolatività da parte della stazione appaltante.

Tra questi si legge che:

- a. gli enti previdenziali sono istituzionalmente e specificamente competenti a valutare la gravità o meno delle violazioni previdenziali;
- b. il d.u.r.c. è il documento pubblico che certifica in modo ufficiale la sussistenza o meno della regolarità contributiva, da ascrivere al novero delle dichiarazioni di scienza, assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., e facenti piena prova fino a querela di falso;
- c. le stazioni appaltanti non sono gli enti istituzionalmente e specificamente competenti a valutare la gravità o meno delle violazioni previdenziali;
- d. il codice degli appalti deve essere letto e interpretato non in una logica di separatezza e autonomia, ma come una parte dell'ordinamento nel suo complesso, e nell'ambito dell'ordinamento giuridico la nozione di "violazione previdenziale grave" non può che essere unitaria e uniforme, e rimessa all'autorità preposta al rispetto delle norme previdenziali; pertanto, l'art. 38, comma 1, lett. i), laddove menziona le "violazioni gravi" delle norme previdenziali, intende riferirsi alla nozione di "violazione previdenziale grave" esistente nell'ambito dell'ordinamento giuridico, e in particolare nello specifico settore previdenziale;
- e. ne consegue che le stazioni appaltanti non hanno né la competenza né il potere di valutare caso per caso la gravità della violazione

previdenziale, ma devono attenersi alle valutazioni dei competenti enti previdenziali.

Si precisa che con D.M. del Ministero del Lavoro e della P.S del 24 ottobre - **Documento unico di regolarità contributiva** - sono state rese le seguenti specifiche:

1. ai fini specifici della partecipazione a gare di appalto, viene fissata una soglia di "gravità" delle violazioni, ritenendosi le violazioni al di sotto di tale soglia di gravità non ostative al rilascio del d.u.r.c.: non si considera, in particolare, grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore a 100 euro, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del d.u.r.c. (art. 8, comma 3, d.m. citato);
2. la pendenza di qualsivoglia contenzioso amministrativo impedisce di ritenere il soggetto in posizione irregolare; fino alla decisione che respinge il ricorso, può essere dichiarata la regolarità contributiva (art. 8, comma 2, lett. a), d.m. citato);
3. non costituisce causa ostativa al rilascio del d.u.r.c. l'aver beneficiato degli aiuti di stato specificati nel d.P.C.M. emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, l. n. 296 del 2006, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato (art. 8, comma 4, d.m. citato).

Dopo il d.m. del 2007, si può affermare che il d.u.r.c. attesta solo le irregolarità contributive "definitivamente accertate", e solo quelle che superano una "soglia di gravità", fissata dal citato d.m.

Segue a pag. 6



Per saperne di più sui temi trattati

www.giustizia-amministrativa.it

Segue da pag. 5

Pertanto, se prima del d.m. del 2007 poteva essere dubbio se vi fosse o meno automatismo nella valutazione di gravità delle violazioni previdenziali da parte della stazione appaltante dopo il d.m. del 2007, risulta chiaro che la valutazione di gravità o meno della infrazione previdenziale è riservata agli enti previdenziali.

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, infatti, precisa che le stazioni appaltanti non hanno discrezionalità nella valutazione delle violazioni sui requisiti contributivi che le imprese concorrenti devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Qualora le imprese concorrenti difettino di tali requisiti, sono escluse a priori senza possibilità di regolarizzazione successiva.

Con la sentenza è messo un punto fermo circa il conflitto giurisprudenziale inerente l'interpretazione dell'art. 38, comma 1, lettera i) del Codice dei contratti pubblici, che recita: *"Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti"*.

A contrapporsi erano due tesi:

- ⇒ la prima imponeva alla stazione appaltante di fare esclusivo riferimento alle risultanze del D.U.R.C., senza possibilità alcuna di sovrapporre ad esse le proprie valutazioni discrezionali;
- ⇒ la seconda, invece, rimetteva alla stazione appaltante la valutazione circa la gravità delle violazioni ai fini della specifica gara.

Tale contrasto di giurisprudenza risulta espressamente risolto dal legislatore (con il d.l. n. 70/2011) nel senso che la mancanza di d.u.r.c. comporta una presunzione legale di gravità delle violazioni. Tale disposizione non è stata toccata dalla legge di conversione, **per cui è in vigore dal 14 maggio 2011.**

Il citato d.l. n. 70/2011, non tocca la lett. i) dell'art. 38 codice appalti, ma inserisce nel comma 2 dell'art. 38 una previsione volta a dare rilevanza al d.u.r.c. e ad escludere ogni discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione della gravità delle violazioni previdenziali e assistenziali.



In particolare, ai fini del comma 1, lett. i), dell'art. 38, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, d.l. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 266.

La sentenza, pertanto, esprime il seguente principio di diritto: *"ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel*

testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di "violazione grave" non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto".

Si evidenziano altre argomentazioni utili in merito a:

- I. requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle concorrenti;
- II. in materia di sostituzione del soggetto indicato come esecutore dell'appalto;
- III. momento in cui deve sussistere la regolarità contributiva e possibile sanatoria dell'irregolarità in corso di gara

I. Mentre i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere riferiti al consorzio (come previsto dall'art. 35 codice appalti), i requisiti generali di partecipazione alla procedura di affidamento previsti dall'art. 38 del Codice devono essere posseduti dalle singole imprese consorziate. Se, infatti, in caso di consorzi, tali requisiti andassero accertati solo in capo al consorzio e non anche in capo ai consorziati che eseguono le prestazioni, il consorzio potrebbe agevolmente diventare uno schermo di copertura consentendo la partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti; per gli operatori che non hanno i requisiti dell'art. 38 (si pensi al caso di soggetti con condanne penali per gravi reati incidenti sulla moralità professionale) basterebbe, anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione, aderire a un consorzio da utilizzare come copertura;

Segue a pag. 7

Segue da pag. 6

2. Ammettere la sostituzione successiva del soggetto indicato come esecutore dell'appalto, in caso di esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti generali, significherebbe rendere vano il controllo preventivo ex art. 38, d.lgs. 163 del 2006 in capo alla ditta originariamente indicata nella domanda di partecipazione.

Il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche, mira a garantire una conoscenza piena da parte delle amministrazioni aggiudicatrici dei soggetti che intendono contrarre con le amministrazioni stesse, consentendo una verifica preliminare e compiuta dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti, verifica che non deve essere resa vana in corso di gara con modificazioni di alcun genere.

Le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo sono quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento, in tal caso, infatti, le esigenze succitate non risultano affatto frustrate poiché l'amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto mira ad impedire non possono verificarsi.

Deve osservarsi comunque che, stante quanto precede, il recesso dell'impresa componente di un raggruppamento nel corso della procedura di gara non vale a sanare ex post una situazione di preclusione all'ammissione alla procedura sussistente al momento dell'offerta in ragione della sussistenza di cause di esclusione riguardanti il soggetto recedente, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti. Una diversa soluzione, argomenta la sentenza, che intendesse impedire il controllo sui requisiti

di ammissione delle imprese recedenti, consentirebbe l'elusione delle prescrizioni legali che impongono il possesso dei requisiti stessi in capo ai soggetti originariamente facenti parte del raggruppamento all'atto della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione

3. Quanto alla questione del momento in cui deve sussistere la regolarità contributiva e della possibile sanatoria dell'irregolarità in corso di gara, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che l'assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se

non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, non può che comportare la esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma. L'impresa infatti deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura. Costituisce principio pacifico che poiché il momento in cui va verificata

la sussistenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale è quello di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la eventuale regolarizzazione successiva, se vale a eliminare il contenzioso tra l'impresa e l'ente previdenziale non può comportare ex post il venir meno della causa di esclusione.

La mancanza del requisito della regolarità contributiva alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte, in definitiva, non è sanato dall'eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, atteso che tale tardivo adempimento può rilevare nelle reciproche relazioni di credito e di debito fra i soggetti del rapporto obbligatorio e non anche nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice che debba accertare la sussistenza del requisito della regolarità contributiva ai fini dell'ammissione alla gara.



Per saperne di
più sui temi
trattati

www.giustizia-amministrativa.it

In data 23 aprile 2012 è stato stipulato tra UNCI e CONFSAL l'**ACCORDO INTERCONFEDERALE IN MATERIA DI APPRENDISTATO** in ottemperanza alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n.167/2011.



Le Parti Sociali stipulanti ritengono che l'istituto dell'apprendistato così riformato:

1. Valorizzi pienamente la contrattazione collettiva di settore;
2. Rappresenti un canale tipico di ingresso nel mondo del lavoro per i giovani;
3. Costituisca un valido strumento per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo attraverso un iter garantito caratterizzato dall'alternanza tra formazione e lavoro.

Scopo precipuo dell'Accordo è rendere operativa la nuova disciplina in vigore dal 26 aprile 2012 (stante la

conclusione al 25 aprile 2012 del periodo transitorio di sei mesi), in via sussidiaria e cedevole rispetto a quanto dovrà essere disciplinato dalla contrattazione collettiva richiamata dal D.Lgs.n.167/2011.

Pertanto, il presente Accordo si applica ai contratti di apprendistato stipulati successivamente alla data di conclusione del periodo transitorio. Sono fatti salvi i contratti individuali di apprendistato sottoscritti tra l'impresa cooperativa e il lavoratore, tutt'ora in essere, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto Accordo.



Per ogni dettaglio si rimanda alla Circolare UNCI n.2696/12/0320/22 del 8/05/2012 ed all'allegato testo dell'Accordo. Si ricorda che detta documentazione è scaricabile anche nel nostro Sito

www.unci.eu nella sezione *Archivio/Documenti/Contratti e Accordi vigenti*

Autotrasporto: Accesso alla professione – chiarimenti e scadenze

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito di tante segnalazioni pervenute dal territorio, ha ritenuto importante fornire, con propria circolare del

18 maggio 2012 n. 12029, ulteriori chiarimenti in materia di **Acceso alla Professione** (vedi anche Zom n. 44) riassunti nelle sottostanti tabelle.

<p>NUOVE IMPRESE PER L'ESERCIZIO CON AUTOVEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA OLTRE 1,5 t. E FINO A 3,5 t.</p>	<p>Imprese con domanda d'iscrizione all'Albo o di estensione d'iscrizione, con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t., dal 7/4/2012 o che intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.</p>	<p>Dimostrare all'Ufficio della Provincia dove l'impresa ha la sede principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>onorabilità;</i> - <i>idoneità professionale (con avvenuta frequenza di specifico corso di formazione). Provvisoriamente è idoneo in luogo del corso, il possesso dell'attestato di frequenza a un corso di formazione esistente iniziato entro il 6/4/2012. Tale attestato è valido solo se non utilizzato per accedere ad esame (con esito negativo) e se non è anteriore a 5 anni al momento della richiesta di iscrizione all'Albo;</i> - <i>idoneità finanziaria.</i> <p>Documentare lo <i>stabilimento</i> all'Ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale e accedere al mercato (<i>in base alle rispettive disposizioni dell'art. 11 del d.l. 5/2012 convertito</i>).</p>
---	---	---



Segue a pag. 9



AUTOTRASPORTO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE RISCHIO IMPRESE

Segue da pag. 8

<p>NUOVE IMPRESE SENZA VINCOLI E LIMITI</p>	<p>Imprese a regime</p>	<p>Dimostrare all'Ufficio della Provincia dove l'impresa ha la sede principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>onorabilità;</i> - <i>idoneità professionale;</i> - <i>idoneità finanziaria.</i> <p>Documentare lo <i>stabilimento</i> all'Ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale e accedere al mercato in base secondo le disposizioni vigenti (<i>tra le quali l'elevazione da EURO 3 a EURO 5 per la cessione parco o l'ingresso diretto con 80 t.</i>).</p>
--	-------------------------	--

Scadenze

SCADENZE	IMPRESE	ADEMPIMENTI
<p>4 GIUGNO 2012</p>	<p>Imprese che non hanno mai dimostrato i tre requisiti per l'accesso alla professione o soggette all'adeguamento a tali requisiti ai sensi dell'art. 5 del DM 161/2005, cioè:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) autorizzate alla data del 31/12/1977 ("ex dispensate"); 2) iscritte all'Albo tra il 1/1/1978 ed il 31/5/1987 tenute alla regolarizzazione entro il 17/8/2007 (Commissione di valutazione della capacità professionale); 3) a) – iscritte all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DM 198/91; b) – iscritte all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 198/91; 	<p>Dimostrare all'Ufficio della Provincia dove l'impresa ha la sede principale, ove non già dimostrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>onorabilità;</i> - <i>idoneità professionale (anche tramite la prova della presentazione entro la stessa data del 4/6/2012, alla Provincia di residenza dell'avente titolo incardinato nell'impresa interessata, di domanda di dispensa dall'esame ai sensi del DD 20/4/2012);</i> - <i>idoneità finanziaria.</i> <p>Documentare lo <i>stabilimento</i>, unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione, all'Ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale.</p> <p>(Le imprese di cui lettera a) del punto 3), che esercitano esclusivamente con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t., rientrano nella tipologia prevista al punto 2) della successiva scadenza del 7/4/2013).</p>
<p>4 DICEMBRE 2012</p>	<p>Imprese che già esercitano e che hanno dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale (in base alle disposizioni previgenti al 4 dicembre 2011).</p>	<p>Documentare lo <i>stabilimento</i> all'Ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione.</p> <p>(Le Province dovranno effettuare la verifica dei requisiti dell'idoneità finanziaria e professionale ai sensi della vigente normativa).</p>
<p>7 APRILE 2013</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Imprese iscritte all'Albo per l'esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. con domanda di iscrizione o di estensione dell'iscrizione dopo il 4/12/2011 ed entro il 6/4/2012; 2) Imprese già in esercizio al 4/12/2011 con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. che intendono continuare l'esercizio stesso con autoveicoli entro tali limiti di massa. 	<p>Dimostrare all'Ufficio della Provincia dove l'impresa ha la sede principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>onorabilità;</i> - <i>idoneità professionale (con frequenza di specifico corso da iniziare entro il 7/4/2013);</i> - <i>idoneità finanziaria.</i> <p>Documentare lo <i>stabilimento</i>, unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione, all'Ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale.</p> <p>Per le imprese del punto 1) non necessario l'accesso al mercato (una successiva cessione aziendale o del parco, non dà titolo all'acquirente di accedere al mercato).</p> <p>Per le imprese del punto 2) l'accesso al mercato diventa limitato agli autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 t.</p>

Per saperne di più sui temi trattati

www.infrastrutturetrasporti.it
www.inps.it



In merito all'**accesso alla professione** il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con circolare del 11-05-2012 - prot. n. 11551, ha fornito ulteriori chiarimenti (vedi anche il precedente articolo nello scorso numero di

Zoom) per quanto riguarda il requisito **dell'idoneità finanziaria**.

Dimostrazione

In primis, il requisito **dell'idoneità finanziaria** per l'accesso alla professione va dimostrato sulla base di *conti annuali*, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, di un **capitale proprio** (capitale più riserve) pari o superiore a **9.000 euro** per il primo autoveicolo e a **5.000 euro** per quelli successivi.

In alternativa è dimostrabile mediante attestazione, quale una **garanzia bancaria o un'assicurazione**, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell'impresa per gli importi di **9.000 e 5.000 euro**.

A chi si dimostra

Tale requisito va dimostrato alla **Provincia competente per l'iscrizione all'Albo**, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa (**che ovviamente può essere anche in forma cooperativa**).

Entità dell'idoneità finanziaria

L'entità dell'idoneità finanziaria deve essere **almeno pari a quella necessaria in relazione del parco veicolare posseduto**.

Di conseguenza la certificazione effettuata dal revisore o da altro soggetto può riguardare anche soltanto una parte del patrimonio.

Ovviamente nel caso in cui l'entità è maggiore di quella minima prevista si permette all'impresa di immatricolare durante l'anno ulteriori veicoli.

Validità temporale delle attestazioni di idoneità finanziaria presentate

La validità temporale delle attestazioni di idoneità finanziaria presentate è di **un anno** e comunque al massimo fino al 4 dicembre 2012.

Verifica della sussistenza del requisito

La Verifica della sussistenza del requisito è in funzione del capitale, comprese le riserve (Patrimonio netto), rilevabili nei conti annuali, e in ragione della struttura giuridica dell'impresa.

La citata circolare in esame individua uno schema esemplificativo che potrà essere utilizzato per redigere l'attestazione della dimostrazione dell'idoneità finanziaria.

Le **cooperative** e le società di capitali, tenute al deposito del bilancio presso il Registro imprese, avranno a riferimento il **bilancio d'esercizio approvato dall'assemblea dei soci in data antecedente a quella entro la quale occorre attestare il requisito dell'idoneità finanziaria**.

La certificazione attestante il requisito

le **cooperative** possono ottenere la certificazione per dimostrare il requisito da parte di **un revisore contabile, dal collegio dei revisori ovvero dalla società di revisione che ha rilasciato la certificazione del bilancio**.

Per i **consorzi e le cooperative che esercitano la professione in forma associata**, la dimostrazione dell'idoneità finanziaria è data dalla dimostrazione di tale requisito da parte delle **imprese associate**.

Certificazione da altri soggetti

Altri soggetti ammessi a rilasciare certificazioni per l'idoneità finanziaria con validità annuale sono gli **istituti bancari, le compagnie di assicurazione e gli intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi albi**.

AUTOTRASPORTO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE RISCHIO IMPRESE



Con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24/10/2011 (pubblicato G.U. 2/4/2012 n. 78) sono stati determinati i

criteri per l'adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto.

Tale decreto, entrato in vigore dal 2 aprile 2012, ha per scopo la determinazione dei criteri per l'adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, di viaggiatori e merci, in conto proprio o per conto di terzi, sulla base del **numero relativo** e della **gravità delle infrazioni commesse** con veicoli in disponibilità delle imprese stesse.

ANNOTAZIONE DELLE INFRAZIONI

Si stabilisce pertanto che la contestazione delle infrazioni relative ai tempi di guida e di riposo, equipaggio, interruzioni e pagamenti - di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 - accertate su strada dagli organi di polizia stradale, e' registrata da parte degli agenti accertatori, con annotazione che contiene:

- x la denominazione e la sede dell'impresa,
- x il numero di targa del veicolo o del complesso veicolare per mezzo del quale e' stata commessa l'infrazione,
- x l'indicazione dell'infrazione, della sua gravità secondo tutte le attuali prescrizioni di cui al citato allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

Locazione senza conducente

Qualora l'infrazione venga commessa con veicoli detenuti in virtù di un contratto di locazione senza conducente, *stipulato a norma dell'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, oltre a quanto sopra, gli agenti accertatori annotano, altresì, il numero d'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dell'impresa che utilizza il veicolo o il complesso vei-

colare per mezzo del quale e' stata commessa l'infrazione.

Imprese estere

Per le imprese stabilite all'estero, invece, deve essere aggiunto lo stato di stabilimento dell'impresa.

COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI

I suddetti dati delle infrazioni (*dettagliatamente specificate nel citato Allegato III*), dovranno essere comunicati, con modalità telematiche, dall'organo da cui dipende l'agente che ha accertato l'infrazione, **al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione.**

Questa si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei ricorsi medesimi. Il termine decorre dalla conoscenza, da parte dell'ufficio da cui dipende l'agente accertatore, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza dei termini per la proposizione dei ricorsi ovvero della conoscenza degli esiti dei ricorsi medesimi.

ELENCO IMPRESE

Per consentire l'attuazione delle norme in esame, viene istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - **[l'elenco delle imprese aventi la disponibilità dei veicoli con i quali sono state commesse le infrazioni](#)**, diviso nelle due seguenti sezioni:

- Sezione italiana

La sezione italiana e' articolata in autotrasporto merci e autotrasporto viaggiatori e, per ciascuna articolazione, in autotrasporto in conto proprio e in conto terzi.

- Sezione estera

La sezione estera e' articolata per nazionalità dell'impresa ed e' suddivisa in autotrasporto merci e viaggiatori.

Segue a pag. 12

Per saperne di più sui temi trattati

www.infrastrutturetrasporti.it

ZOOM

Servizio di informazione giuslavoristica e societaria per le imprese cooperative

Unione Nazionale Cooperative Italiane



AUTOTRASPORTO: SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE RISCHIO IMPRESE

Segue da pag. 11

INDICI DI RISCHIO

Ogni anno il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al ricevimento delle comunicazioni **attribuisce un punteggio all'impresa correlato all'infrazione, con una successiva classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero e della gravità delle infrazioni commesse con i veicoli in disponibilità delle singole imprese** (secondo le classificazioni previste dall'

allegato I e II del decreto in esame).

Le imprese di autotrasporto in base all'indicatore di rischio assegnato possono essere assoggettate, in caso di rischio elevato, a controlli più rigorosi e frequenti. Le imprese che esercitano l'autotrasporto di merci o di viaggiatori, in conto proprio o per conto di terzi, che superano, entro l'anno solare, il punteggio di 100 punti, sono considerate a rischio elevato. Per le imprese aventi sede all'estero, l'Ufficio di coordinamento provvede, ogni anno, a comunicare alle competenti autorità di ciascun paese l'elenco delle imprese che presentano un indice di rischio elevato.

LICENZE TAXI – NO A SPECULAZIONI



Si ricorda, inoltre che la legge di conversione del Decreto *Liberalizzazioni* (L. 27/2012 – Vedi approfondimento Zoom n. 40) ha previsto in materia le seguenti novità:

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - TAXI (ART. 36)

Viene istituita nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità (legge 481/1995) l'**Autorità di regolazione dei trasporti**, alla quale vengono attribuite competenze nel settore dei trasporti anche in merito all'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori.

Con particolare riferimento al **settore Taxi**, tale Autorità ha il compito di monitorare e verificare la corrispondenza del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Per il settore taxi si prevede **che i comuni e le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previo parere dell'Autorità, ad adeguare il servizio sulla base dei seguenti principi:**

Con la Sentenza 25 gennaio 2012, n. 325, il Consiglio di Stato, ha dichiarato legittima l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione delle licenze per il servizio taxi, per carenza del requisito che prescriveva il non aver mai trasferito **licenze taxi** o autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente – **NCC** (ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della legge n. 21/1992), del ricorrente che, invece, aveva trasferito una licenza già posseduta, pur avendo dichiarato il contrario nella domanda di partecipazione al concorso.

È stato confermato il principio, secondo il quale non è possibile vendere una licenza taxi e partecipare successivamente al bando pubblico per l'assegnazione gratuita di un'altra licenza. La ratio è quella di **evitare fenomeni speculativi** acquisendo una serie di licenze gratuite per poi successivamente venderle.

Segue a pag. 13

Segue da pag. 12



a) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali. Quindi:

- ⇒ bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica;
- ⇒ qualora la suddetta programmazione numerica manchi o sia ritenuta inadeguata, rilasciando a titolo gratuito o oneroso, nuove licenze da assegnare ai soggetti iscritti nei ruoli dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in caso di rilascio a titolo oneroso fissando il relativo importo;
- ⇒ individuando criteri di selezione di valutazione automatica o immediata che assicurino la conclusione in tempi celeri della procedura;
- ⇒ destinando i proventi del rilascio di licenze a titolo oneroso all'erogazione di adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza.

b) consentire, d'intesa con i Comuni, ai titolari di licenza una maggiore libertà di organizzazione del servizio, per fronteggiare particolari eventi o periodi di prevedibile aumento della domanda, e, in numero proporzionato alle esigenze, per sviluppare nuovi servizi integrativi come, il taxi ad uso collettivo;

- c) consentire:
- ⇒ una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe;
 - ⇒ la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal Comune per percorsi prestabiliti;
 - ⇒ una migliore qualità del servizio attraverso:
 - ✓ l'ampliamento della formazione professionale degli operatori con riferimento alla sicurezza stradale ed alle lingue straniere
 - ✓ la conoscenza della normativa fiscale, amministrativa e civilistica del settore;
 - ✓ la promozione dell'investimento in nuove tecnologie per l'efficientamento del servizio.

Per saperne di più sui temi trattati

www.cortedicassazione.it
www.agenziaentrate.gov.it
www.equitalia.it

CONTENZIOSO TRIBUTARIO: GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 12/E del 12 aprile 2012**, fornisce ulteriori istruzioni sulla corretta gestione delle controversie riguardanti gli atti di riscossione di competenza (cartelle di pagamento, iscrizione di ipoteca, fermo di beni mobili registrati, ecc.).



Legittimazione processuale

Si specifica quali sono i criteri per individuare il soggetto (Agenzia delle Entrate o Equitalia) cui spetta la **legittimazione processuale** nel caso in cui il contribuente impugni dinanzi al giudice tributario un atto della riscossione.

La giusta parte processuale è il soggetto la cui attività riscossoria è censurata dal contribuente sotto il profilo della legittimità.

Quindi, se vengono sollevati **vizi inerenti all'attività svolta successivamente alla consegna del ruolo**, ovvero vizi relativi alla formazione della cartella (errori di individuazione del contribuente, vizi di notifica, mancanza della sottoscrizione o del responsabile del procedimento di emissione o di notificazione della cartella di pagamento, ecc.), legittimato passivo è **Equitalia** - l'Agente della riscossione.

Nel caso in cui si tratti di **vizi riferibili all'attività dell'Agenzia delle Entrate**, quali, ad esempio, vizi inerenti alla legittimità della pretesa o alla mancata notificazione di atti presupposti, legittimata passiva è la stessa Agenzia.

Segue a pag. 14

CONTENZIOSO TRIBUTARIO: GESTIONE DELLE



Segue da pag. 13

Competenza

La circolare, sul piano processuale, stabilisce che in **ogni stato e grado del giudizio**, sia l'Agenzia delle Entrate che Equitalia devono curare ciascuno esclusivamente le questioni di propria competenza.

Da tale principio deriva che l'Agenzia delle Entrate, chiamata in giudizio per questioni concernenti esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione, deve eccepire il difetto di legittimazione passiva e che, nel caso in cui vengano emesse pronunce giurisdizionali sfavorevoli all'Amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle Entrate e l'Agente della riscossione devono valutare autonomamente l'opportunità di impugnare, nei confronti di tutte le parti del giudizio, per censurare vizi della pronuncia che attengono alla propria attività.

Controversie

Il provvedimento in esame specifica, inoltre, quali sono i comportamenti che gli uffici devono tenere in giudizio a seconda della peculiarità delle singole controversie.

Ricevuto il ricorso e valutata la fondatezza dello stesso, l'Agenzia delle Entrate può decidere di non costituirsi in giudizio e, conseguentemente, di sgravare il ruolo oppure può decidere di difendersi in giudizio.

Nel primo caso, deve comunicare lo sgravio all'Agente della riscossione, ciò vale anche per l'ipotesi in cui l'Agenzia ritenga di prestare acquiescenza a sentenza sfavorevole all'Amministrazione finanziaria.

Invece, nella circostanza in cui l'Agenzia delle Entrate, ricevuto il ricorso, intenda **costituirsi in giudizio**, occorre operare una distinzione nell'ipotesi in cui il **contribuente**:

x chiama in giudizio esclusivamente l'Agenzia delle Entrate per vizi riferibili all'attività dell'Agente della riscossione.

In tale ipotesi, l'Agenzia deve costituirsi in giudizio, al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva e di chiamare in causa l'Agente della riscossione

x chiama in giudizio esclusivamente l'Agenzia delle Entrate per vizi riferibili sia all'attività dell'Agenzia sia all'attività dell'Agente della riscossione.

In tale ipotesi, l'Agenzia deve controdedurre in ordine alle questioni attinenti al proprio operato e inviare informalmente all'Agente della riscossione copia del ricorso presentato dal contribuente ancora prima di chiamarlo in causa, in modo da dare all'Agente stesso la possibilità di intervenire in modo volontario. Qualora l'Agente della riscossione, nonostante la chiamata in causa, non si costituisca in giudizio, l'Agenzia provvede a trasmettergli l'eventuale sentenza sfavorevole per motivi addebitabili all'Agente stesso

x chiama in giudizio esclusivamente l'Agente della riscossione per vizi riferibili solo (o anche) all'attività dell'Agenzia. I

n tale ipotesi, è compito dell'Agente della riscossione chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate

x chiama in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate sia l'Agente della riscossione per vizi riferibili solo all'attività dell'Agente della riscossione.

In tale ipotesi, l'Agenzia, nel costituirsi in giudizio, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e chiede l'estromissione dalla lite

x chiama in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate sia l'Agente della riscossione per vizi riferibili solo all'attività dell'Agenzia delle Entrate.

In tale ipotesi, l'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio per difendere il proprio operato.

Riepilogo approfondimenti di Zoom

1. Società Cooperativa Europea - S.C.E. (gennaio 2008)
2. Analisi Legge Finanziaria 2008 (febbraio 2008)
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. (marzo 2008)
4. Disciplina degli appalti (aprile 2008)
5. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (maggio 2008)
6. Manovra d'estate (agosto - settembre 2008)
7. Impresa Sociale (ottobre 2008)
8. Modifiche alla disciplina civilistica delle S.P.A. (novembre 2008)
9. Decreto "Anticrisi" (dicembre 2008)
10. Analisi Legge Finanziaria 2009 (gennaio 2009)
11. Analisi D.L. "Milleproroghe" e D.L. 23 ottobre 2008 n. 162 (gennaio 2009)
12. Analisi Decreto "Anticrisi" coordinato con la L. di conversione 2/2009 (febbraio 2009)
13. Analisi Legge 14/09 di conversione del D.L. "Milleproroghe" (marzo 2009)
14. Il sistema fiscale per le società cooperative (aprile 2009)
15. Analisi Decreto "Incentivi" (maggio 2009)
16. Manovra d'estate 2009- D.L. 78/09 + legge 69/09 (luglio 2009)
17. Manovra d'estate 2009 - conversione in legge D.L. 78/09 (ago - set 2009)
18. Collegato Sviluppo - legge 99/2009 (ago - set 2009)
19. Ammortizzatori Sociali (ottobre 2009)
20. Analisi Legge Finanziaria 2010 (dic 2009 - gen 2010)
21. Territorialità IVA: nuovi principi UE (marzo 2010)
22. Direttiva Servizi (maggio 2010)
23. La disciplina degli appalti 2 (maggio 2010)
24. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica (giugno 10)
25. Analisi conversione in legge del Decreto Incentivi 2010 (giugno 2010)
26. Analisi Conversione in legge 122/2010 del DL 31 maggio 2010, n. 78 (ago - set 2010)
27. Autotrasporto: modifiche al codice della strada ed altre novità (ago - set 2010)
28. Collegato Lavoro - Legge 4 novembre 2010, n. 183 (22 novembre 2010)
29. Riepilogo incentivi all'assunzione ed all'imprenditorialità (2 dicembre 2010)
30. Decreto Milleproroghe 2011 (gennaio 2011)
31. Legge di stabilità 2011 (gennaio 2011)
32. Legge di conversione Decreto Milleproroghe (15 marzo 2011)
33. Decreto Sviluppo (giugno 2011)
34. Legge di stabilità 2011
35. Conversione in legge del decreto Sviluppo 2011
36. Analisi della Manovra "Estiva" 2011
37. Testo Unico Apprendistato
38. Statuto delle Imprese (novembre 2011)
39. Legge di stabilità 2012 + Manovra Salva Italia (dicembre-gennaio 2012)
40. Analisi Decreto "Liberalizzazioni" - Conversione in legge (marzo-aprile 2012)
41. Analisi Decreto "Sviluppo e Semplificazione" - Conversione in legge (maggio 2012)



Il materiale dell'Ufficio è scaricabile dal sito www.unci.eu

Contributo di Assistenza Contrattuale (0,50 %)

La contrattazione UNCI, prevede un contributo a favore dell'Unione Nazionale dello 0.50% per l'assistenza contrattuale da calcolarsi sul monte salari lordo corrisposto ai soci lavoratori e ai lavoratori con contratto di lavoro dipendente.

Detto contributo (versato tramite il mod.DM10/UniEmens, utilizzando il codice W550, nei modi previsti dalla convenzione INPS/UNCI come specificato nella circolare INPS n. 105-/2003) è spiegabile proprio alla luce della peculiarità della Nostra contrattazione,



per la quale l'UNCI dedica impegno e risorse, e che permette alle Nostre Associate di competere in un mercato altamente concorrenziale.

Si ricorda che i servizi dell'Associazione vengono erogati esclusivamente alle cooperative in regola con la contribuzione UNCI:

- ⇒ Associativa
- ⇒ Revisionale
- ⇒ Sindacale

Strumenti operativi a supporto dei CCNL UNCI/CONFISAL

Sono a disposizione delle cooperative gli strumenti operativi pensati dall'UNCI per affermare, qualora ce ne fosse bisogno, la piena legittimità della contrattazione collettiva UNCI e la sua perfetta compatibilità con il sistema giuslavoristico italiano.

In particolare:

- il [Nuovo Regolamento Interno](#) aggiornato sul piano giuslavoristico e fiscale;
- un [Vademecum](#) con argomentazioni utili alla singola cooperativa da opporre all'eventuale verbale ispettivo da contestare, in caso di partecipazione ad appalti ed in ogni altra occasione in cui si debba acclarare la legittimità della contrattazione UNCI;

- la [nota esplicativa](#) sul contenuto del Vademecum;
- la [certificazione di rappresentatività](#);
- Il [riepilogo giurisprudenziale](#) di tutte le sentenze che avvalorano la contrattazione UNCI/CONFISAL.

Si ricorda che tali strumenti, come tutti i servizi dell'Associazione, vengono erogati esclusivamente alle cooperative in regola con la contribuzione UNCI che ne facciano esplicita richiesta con una delle seguenti modalità:

via posta all'indirizzo della Sede Centrale Unci
via fax al n. 0639375080
via mail a ufficiostudi@unci.it.

EBUC

Ente Bilaterale UNCI-CONFISAL

Modalità di versamento. In sede di compilazione del modello di versamento "F24", distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori ed assistenziali, dovrà essere indicata la causale "EBUC" esposta nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, del campo "importi a debito versati". Inoltre nella stessa sezione:

- nel campo "codice sede" va indicato il codice della sede INPS competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" è indicata la matricola INPS dell'azienda;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa" è indicato il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA.

FO.IN.COOP.

Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la formazione continua

Riconosciuto con D.M. 9 dicembre 2010 - GU n. 9 del 13-1-2011, con sede in Roma, finanzia in tutto o in parte i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le Parti, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani, come previsto dal comma I dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Modalità di versamento

Per consentire ai datori di lavoro interessati di aderire al nuovo Fondo, è stato istituito il nuovo codice: Fondo Codice adesione FO.IN.COOP - **FOIC** - da valorizzare nell'elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenuto nell'elemento <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens.

Per saperne di più sui temi trattati

www.unci.eu

a cura dell'
**Ufficio Studi, Legislativo
& Sindacale**
dell'**UNCI Nazionale**

Via S. Sotero, 32 – 00165, ROMA
Tel: 06/39366729 -
Fax: 06/39367291
e-mail: zoom@unci.eu
ufficiostudi@unci.eu

**Per ricevere Zoom è
sufficiente compilare il
modulo di adesione
scaricabile da
www.unci.eu**

L'Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale informa e assiste costantemente le cooperative associate, le Strutture Territoriali ed Associazioni di Settore, attraverso **Circolari, Studi ed Approfondimenti** specifici in materia di:

- ⇒ Sindacale, Lavoro e Previdenza
- ⇒ Autotrasporto
- ⇒ Credito alle imprese cooperative
- ⇒ Diritto societario

inoltre

- svolge attività di assistenza, consulenza ed informazione alle Cooperative associate sugli aspetti previdenziali ed assistenziali dei soci lavoratori;
- cura il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali già siglati e la predisposizione dei nuovi contratti mirati a tutelare la competitività delle imprese aderenti ed a colmare il gap esistente tra fabbisogno contrattuale e nuove figure imprenditoriali cooperative;
- predispone Convenzioni con Istituti Bancari, Istituti Assicurativi, Società di Revisione, Studi di Consulenza del Lavoro/Commercialisti e Protocolli di Intesa;
- monitora le attività legislative di Camera e Senato nonché dei vari Organi Istituzionali
- redige i documenti istituzionali.

L'UNCI ha stipulato con il Sindacato CONFSAL

- | | | | | |
|---|----------------------------|--|-------------------------------|---|
| • CCNL Agricoltura | • CCNL Edili e affini | • CCNL Pompe e trasporto funebre | • CCNL Taxi | • Accordo quadro Apprendistato |
| • CCNL Autotrasporto | • CCNL Impianti sportivi | • CCNL Multiservizi | • CCNL Turismo | • Accordo Atipici |
| • CCNL Autonoleggio | • CCNL Personale Artistico | • CCNL Scommesse | • CCNL Asili nido e Ludoteche | • CCNL Vigilanza Privata, Portierato e attività di custodia |
| • CCNL C.E.D. | • CCNL Pesca | • CCNL Servizi ad Enti pubblici ed Aziende privati | • CCNL Golf e Badanti | • CCNL Metallmeccanico e affini |
| • CCNL Commercio, Distribuzione e consumo | • CCNL Sanità | • Accordo Piani di Avviamento | • CCNL Cooperative sociali | |



Dammi il cinque!

Unici **Unione Nazionale
Cooperative Italiane**

DEVOLVI IL TUO 5 PER MILLE ALL'UNCI.
Unione Nazionale Cooperative Italiane

BASTA SCRIVERE IL CODICE FISCALE:

02688100581

**Potrai così aiutare l'Associazione nei suoi progetti in favore
dell'economia cooperativa!**

Anche quest'anno è possibile sostenere l'Universo della Cooperazione U.N.C.I. destinando all'Associazione il 5 per mille dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Devolvere all'U.N.C.I. il 5 per mille dell'IRPEF relativa al periodo di imposta 2011, in sede di dichiarazione dei redditi, non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente.

È sufficiente apporre la propria firma solamente nel primo tra i cinque appositi riquadri che appaiono sui modelli di dichiarazione 2012 (Modello Unico Persone Fisiche, Modello 730 Redditi 2011, CUD) e scrivere il Codice Fiscale dell'Associazione: **02688100581** come illustrato nell'immagine seguente:

Modello 730

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Beneficiario del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

Nome

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università

Nome **Mario Rossi**

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) **02688100581**

CUD

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Beneficiario del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

Nome

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università

Nome **Mario Rossi**

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) **02688100581**

UNICO persone fisiche

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Beneficiario del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

Nome

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università

Nome **Mario Rossi**

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) **02688100581**

UNICO MINI persone fisiche

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Beneficiario del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

per esempio, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri. Per alcune delle finalità è possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario

Nome

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università

Nome **Mario Rossi**

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) **02688100581**

www.unci.eu

- Grazie a questo semplice gesto, sul quale confidiamo, si può contribuire al consolidamento dei programmi, dei servizi e degli obiettivi che l'U.N.C.I. porta avanti già da lungo tempo in favore del potenziamento dell'economia cooperativa, prestando particolare attenzione alle fasce deboli e svantaggiate della società e alla creazione di nuovi posti di lavoro.